SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA —

N. 188

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»

(Parere ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 marzo 2003)

Relazione illustrativa

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

L'articolo 15, comma 3, della legge n. 53 del 2000, come modificato dall'articolo 54 della legge n. 3 del 2003, prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive del testo unico sulla maternità e sulla paternità entro due anni dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nel rispetto dei principi e criteri direttivi per l'emanazione del testo unico Più in particolare, è possibile attuare il solo coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto, in ossequio a quanto stabilito dalla legge, apporta alcuni correttivi di natura formale, evidenziati dagli operatori durante il primo anno di applicazione concreta del testo unico.

Il corpo del provvedimento è suddiviso in 11 articoli. Ogni articolo apporta alcune modifiche ai singoli Capi del testo unico.

Lo schema di decreto legislativo è stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2003.

L'articolo 1 modifica alcune parti del Capo I del testo unico.

Più in particolare, si precisa che in caso di lavoro temporaneo il datore di lavoro utilizza e non assume.

L'articolo 2 apporta modifiche al Capo III del testo unico.

Il comma 1 coordina la lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 con la lettera a) dello stesso comma.

Il comma 2 coordina la norma con quanto previsto nell'articolo 7, comma 6 e nell'articolo 12, comma 2, che prevedono la possibilità per il Servizio ispezione del lavoro di emanare provvedimenti di astensione dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto.

Il comma 3 riporta l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge n. 1204 del 1971, contenente il richiamo ai criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

L'articolo 3 modifica il Capo VI del testo unico.

Il comma 1 inserisce nel titolo del Capo la parola «congedi», in quanto nello stesso Capo si trattano anche i congedi per assistere le persone con disabilità.

I commi 2 e 3 separano la parte relativa al trattamento economico dei congedi per assistere persone con disabilità, inserendola nell'articolo 43 che ha per oggetto il trattamento economico e normativo.

L'articolo 4 apporta modifiche al Capo IX del testo unico.

Il comma 1 fa salva nel comma 4 dell'articolo 54 del testo unico l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda. E' opportuno precisarlo dal momento che in caso di cessazione dell'attività dell'azienda si ha la collocazione in mobilità di tutto il personale.

Il comma 2 opera un coordinamento non realizzato in sede di redazione del testo unico. In particolare, ciò è necessitato dal fatto che l'articolo 31, comma 2, della legge n. 1204 del 1971 fa riferimento a tutte le disposizioni contenute nell'articolo 2 della stessa legge, anche a seguito della modifica apportata dalla legge n. 53 del 2000.

<u>L'articolo 5</u> apporta correttivi al Capo X del testo unico.

Il comma 1 precisa che in caso di lavoro temporaneo il datore di lavoro utilizza e non assume.

Il comma 2 corregge la rubrica dell'articolo 64 e completa il comma 2 dell'articolo stesso, riportando il testo del 5° periodo del comma 16 dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997. Si fa, inoltre, salvo il D.M. 4 aprile 2002, già emanato in attuazione di tale norma di legge.

L'articolo 6 modifica il Capo XI del testo unico.

In particolare, si precisa che alle lavoratrici autonome spetta anche il trattamento previdenziale, oltre a quello economico già previsto, del congedo parentale. Inoltre, il comma stesso, riprendendo il comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 53 del 2000, estende il congedo parentale previsto anche per le lavoratrici autonome ai genitori adottivi ed affidatari.

<u>L'articolo 7</u> modifica il Capo XII del testo unico.

In particolare, ricomprende tra le incompatibilità anche le indennità previste dal Capo X, e cioè quello relativo alle disposizioni speciali.

<u>L'articolo 8</u> corregge il Capo XV del testo unico.

In particolare, si modificano i commi 2 e 3 dell'articolo 83, aggiungendo un quarto comma, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, concernente "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

L'articolo 9 apporta modifiche al Capo XVI del testo unico.

Il comma 1 sostituisce il D.M. 27 maggio 1998 con il D.M. 4 aprile 2002 che l'ha abrogato, e aggiunge nell'elenco delle disposizioni regolamentari in vigore il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

Il comma 2 precisa che i congedi menzionati alla lettera t) del comma 2 dell'articolo 86 sono i soli congedi disciplinati nel testo unico, e non quelli disciplinati, tra gli altri, nella legge n. 53 del 2000, come ad esempio i congedi per la formazione e i congedi per la formazione continua.

<u>L'articolo 10</u> aggiorna l'allegato D del testo unico, e cioè l'elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti.

<u>L'articolo 11</u> dispone sull'entrata in vigore del correttivo al testo unico.

Si precisa, infine, che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;

Visto, in particolare, l'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 53 del 2000, come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede la possibilità di emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore del testo unico disposizioni correttive del testo unico stesso, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri della salute e per la funzione pubblica;

EMANA il seguente decreto legislativo:

(Modifiche al Capo I)

- 1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, emanato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 la parola «assumere» è sostituita con la seguente: «utilizzare»;
 - b) al comma 2 la parola «assunzione» è sostituita con la seguente: «utilizzazione».

Art. 2 (Modifiche al Capo III)

- 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico dopo le parole «dopo il parto» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto all'articolo 20».
- 2. Al comma 2 dell'articolo 17 del testo unico dopo le parole «dell'articolo 16,» sono inserite le seguenti: «o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2,».
- 3. All'articolo 22 del testo unico il comma 2 è sostituito con il seguente:
- «2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.».

Art. 3 (Modifiche al Capo VI)

- 1. Il titolo del Capo VI del testo unico è sostituito dal seguente: «Riposi, permessi e congedi».
- 2. All'articolo 42 del testo unico il comma 5 è sostituito dal seguente:
- «5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 entro sessanta giorni dalla richiesta. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui i commi 5 e 6 del medesimo articolo.».
- 3. Il comma 2 dell'articolo 43 del testo unico è sostituito dal seguente:
- «2. Durante il periodo di congedo di cui all'articolo 42, comma 5, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo

dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.».

Art. 4 (Modifiche al Capo IX)

- 1. Al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico dopo le parole «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b)».
- 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico è inserito il seguente:
- «5! L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Art. 5 (Modifiche al Capo X)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 57 del testo unico dopo le parole «n. 230, o» è inserita la seguente: «utilizzati».
- 2. All'articolo 64 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica dell'articolo 64 è sostituita dalla seguente: «Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
 - b) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo. Resta fermo il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002.».

Art. 6 (Modifiche al Capo XI)

- 1. All'articolo 69 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole «trattamento economico» sono inserite le seguenti: «e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35»;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.».

Art. 7 (Modifiche al Capo XII)

1. Al comma 2 dell'articolo 71 del testo unico le parole «Capo III e al Capo XI» sono sostituite dalle seguenti: «Capo III, al Capo X e al Capo XI».

Art. 8 (Modifiche al Capo XV)

- 1. All'articolo 83 del testo unico i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
 - «2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all'articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dai Ministeri vigilanti.
 - 3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.
 - 4. Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le prestazioni di maternità di cui al medesimo articolo 49, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2 dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1990, n. 379.».

Art. 9 (Modifiche al Capo XVI)

- 1. All'articolo 85 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002;»;
 - b) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: «s) il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452.».
- 2. All'articolo 86 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera t) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «, con esclusivo riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico»;
 - b) alla lettera a) del comma 3 il numero «22» è sostituito dal seguente: «21».

Art. 10 (Modifiche all'allegato D)

- 1. L'allegato D del testo unico è sostituito dal seguente:
 - «Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti.
 - 1. Cassa nazionale del notariato.
 - 2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
 - 3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.
 - 4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.
 - 5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.
 - 6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.
 - 7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
 - 8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.
 - 9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
 - 10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.
 - 11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.

- 12. Ente di previdenza dei periti industriali.
- 13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi.
- 14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia;
- 15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.
- 16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti;
- 17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.».

Art. 11 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.